SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3455

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2005

Norme varie in materia stradale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – Il sistema dei trasporti italiano è caratterizzato da un elevato livello di congestione e di incomunicabilità tra le diverse modalità di trasporto, con conseguenti danni anche dal punto di vista ambientale. Nei prossimi anni, senza interventi decisi e duraturi, la situazione raggiungerà limiti insostenibili con conseguenze negative anche per la salute dei cittadini.

Il Piano generale dei trasporti e della logistica indica tra le priorità la sicurezza dell'infrastruttura stradale. Con il presente disegno di legge si stabiliscono norme utili a tale obiettivo.

Con specifica attenzione alle lettere da *a)* ad *e)* dell'articolo 1, comma 1, le nuove norme sono finalizzate alla tutela del patrimonio e alla sicurezza delle strade con riferimento anche alle province. La rimessa a norma delle strade risulta per gli enti locali un esborso troppo alto, senza dimenticare che anche per la rete nazionale il problema si presenta assillante e grave. Quanto alla lettera *f)*, la norma è esplicitamente finalizzata ad eliminare tutti gli aggravi di ordine burocratico e fiscale gravanti sugli enti locali ogni qualvolta occorra immatricolare, reimmatricolare, dismettere o radiare i veicoli a motore impiegati nei servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada. Peraltro, tali veicoli già oggi sono disciplinati in modo particolare per quanto riguarda la loro guida essendo stato novellato, nell'agosto 2003, l'articolo 139 dello stesso codice che ha previsto la patente di servizio, la cui normativa di attuazione è stata recentemente emanata con il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 agosto 2004, n. 246.

Nel merito della lettera *g)*, si osserva che la variazione biennale delle somme, attualmente prevista, comporta un dispendio notevole di risorse al fine di aggiornare atti e programmi e modulistica per le sanzioni amministrative, a fronte di un ricavo minimo. Per effetto dell'inflazione, infatti, la variazione incide in maniera irrisoria, se rapportata ai vigenti ventiquattro mesi, mentre qualora fosse rapportata ai cinque anni l'aumento si aggirerebbe intorno al 10 per cento e sarebbe valido sia ai fini di una effettiva deterrenza alla commissione degli illeciti sia ai fini degli introiti per lo Stato e per gli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi in materia stradale)

1. Allo scopo di consentire agli enti locali una più efficace azione di contrasto al danneggiamento del patrimonio stradale e per la conservazione di esso, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. – *(Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale)* – *1.* I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di "ausiliari del traffico".

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, all'accertamento, alla contestazione ed all'applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione di parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali;

c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;

d) controllo degli accessi nelle aree pedonali o nelle zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:

a) ai dipendenti comunali;

b) ai dipendenti delle aziende dei servizi di gestione di parcheggi o aree di sosta;

c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o ad eventi eccezionali.

4. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera *b),* è relativa alle sole violazioni previste al comma 2, lettere *a)* e *b),* limitatamente alle strade con sosta limitata o regolamentata ed ai parcheggi in concessione.

5. Alla procedura sanzionatoria provvede il comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio, anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12.»;

b) all'articolo 15, con riferimento alle sanzioni amministrazioni pecuniarie ivi previste, al comma 2, le parole: «da euro 35 a euro 143» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 150 a euro 600» e al comma 3, le parole: «da euro 21 a euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;

c) con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, agli articoli 16, comma 4, 18, comma 5, 20, comma 4, 22, comma 11, 29, comma 3, 31, comma 2, 32, comma 6, e 33, comma 7, le parole: «da euro 143 a euro 573» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;

d) con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, agli articoli 17, comma 3, 23, comma 11, e 30, comma 8, le parole: «da euro 357 a euro 1.433» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000»;

e) con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, all'articolo 34, comma 5, le parole: «da euro 71 a euro 86» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.000»;

f) all'articolo 138, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai veicoli dei Corpi e servizi di polizia provinciale e municipale previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere *d-bis)* ed *e)*, in base alle disposizioni adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, sentite l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). A decorrere dal 1° gennaio 2005 a tali veicoli non si applica la tassa prevista dall'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53»;

g) all'articolo 195, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è determinata in euro senza decimali. Per ogni quinquennio, entro il 1° ottobre, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa i nuovi limiti degli importi delle sanzioni edittali, nella misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei quattro anni precedenti. Gli aumenti si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1».

2. Non trovano applicazione gli aumenti delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti a decorrere dal 1° gennaio 2005 in ap-

plicazione dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,50